

I Regolamenti Didattici dei CCdSS

*Cosa contengono, come si scrivono,
che relazione hanno con la SUA-CdS*

Francesca M. Dovetto

Presidio della Qualità di Ateneo

Università degli Studi di Napoli Federico II

*Pisa, 7 aprile 2022
Incontro di formazione*

Indice

1. Relazioni fra regolamento di corso di studio, applicativi/format (UniReD) e SUA-CdS
2. Cosa deve contenere un regolamento di corso di studio ai sensi del D.M. 270/2004
3. Suggestimenti su come scrivere un regolamento di corso di studio

Indice

Relazioni fra:

1. Regolamento di Corso di Studi
2. Applicativi, format, modelli per la redazione di un Regolamento di CdS
3. SUA-CdS

Topografia del Regolamento Didattico del CdS



IL PORTALE PER LA QUALITÀ DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

PRESENTATO DA: UN PROGETTO

Anno 2022/23 Benvenuto Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"

QUALITÀ | **AMMINISTRAZIONE**

Presentazione | **SEZIONE A** Obiettivi della Formazione | **SEZIONE B** Esperienza dello Studente | SEZIONE C Risultati della Formazione | **SEZIONE D** Organizzazione e Gestione della Qualità

I quadri di quest'Area descrivono l'esperienza degli studenti: il Piano degli Studi proposto, la scansione temporale delle attività di insegnamento e di apprendimento, l'ambiente di apprendimento ovvero le risorse umane e le infrastrutture messe a disposizione. Questa sezione risponde alla seguente domanda 'Come viene realizzato in Corso di Studio?'

Raccolgono inoltre i risultati della ricognizione sull'efficacia del Corso di Studio percepita in itinere dagli studenti e sull'efficacia complessiva percepita dai laureati.

Si presenta innanzitutto il piano degli studi, con i titoli degli insegnamenti e loro collocazione temporale. Il collegamento al titolo di ogni insegnamento permette di aprire la scheda di ciascun insegnamento indicante il programma e le modalità di accertamento dei risultati di apprendimento acquisiti dallo studente; permette inoltre di conoscere il docente titolare dell'insegnamento e di aprire il suo CV.

B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento

► **QUADRO B1** | **Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)**

Terminologia e ambiguità semantica

- Regolamento Didattico di Ateneo: disciplina gli ordinamenti didattici dei propri CCdSS; è costituito da una Parte I (Norme generali) e una Parte II (Ordinamenti dei CCdSS).
- Ordinamento di un CdS: stabilisce le norme che regolano un Corso di Studi ed è oggetto di valutazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
- Regolamento Didattico di un CdS: specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studi.
- Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studi (SUA-CdS): è uno strumento gestionale, funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla autovalutazione e alla ri-progettazione del Corso di Studi (in cui sono ricompresi Ordinamento e Regolamento del CdS e anche altro).



Polisemia dei Regolamenti Didattici e degli acronimi

- **RDA** o Regolamento Didattico di Ateneo (**Parte I – Norme generali**) - **RAD** [**Regolamento sull'Autonomia Didattica** (norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270)]
- **RaD** Ordinamento [quanto 'regola' il CdS] – l'insieme degli Ordinamenti dei CCdSS costituisce la II parte del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA)
- **RAD** “dati di istituzione” di un Corso incorporati automaticamente nella Sezione AMMINISTRAZIONE della SUA
- **RD** Regolamento Didattico del Corso di Studi [quanto **specifica gli aspetti organizzativi del CdS**]
- **RDu-CCdSS** *Regolamento Didattico unificato dei Corsi di Studi di Ateneo*

L. 341/1990 Riforma degli ordinamenti universitari

Art. 11. Autonomia didattica

- **1. L'ordinamento** degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, **è disciplinato**, per ciascun ateneo, **da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo"**. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei corsi di studio

- In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, **il regolamento didattico di un corso di studio**, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, **specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio**. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

Cosa non deve contenere un Regolamento di CdS

non deve contenere disposizioni in contrasto con prescrizioni normative o con lo Statuto o con i Regolamenti d'Ateneo

-> per scrivere un RD bisogna avere ben presente quanto prescritto dal RDA (Regolamento didattico di Ateneo, Parte I) e quanto presente nell'Ordinamento del CdS

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

3. Ogni ordinamento didattico determina:

- a) le **denominazioni** e gli **obiettivi formativi** dei corsi di studio, indicando le relative **classi** di appartenenza;
- b) il quadro generale delle **attività formative** da inserire nei curricula;
- c) i **crediti** assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) **[base]** e b) **[caratterizzanti]**, dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- d) le caratteristiche della **prova finale** per il conseguimento del titolo di studio.

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università **previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni** con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una **tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.**

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) ai **criteri di accesso** ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- b) agli **obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;**



D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- d) alle procedure per lo **svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto**, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- e) alle modalità con cui si perviene alla **valutazione del profitto individuale** dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in **trentesimi** per gli esami e in **centodecimi** per la prova finale, con eventuale lode;

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- f) alla **valutazione della preparazione iniziale** degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;
- g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli **obblighi formativi aggiuntivi** di cui al comma 1 dell'articolo 6;

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle **attività di orientamento**, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di **tutorato** per gli studenti;
- i) all'eventuale introduzione di **apposite modalità organizzative delle attività formative** per studenti non impegnati a tempo pieno;

D.M. 270/2004 - Art. 11

Regolamenti didattici di Ateneo

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come **supplemento al diploma** di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di **valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari**, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Indice

2. Cosa deve contenere un regolamento di corso di studio ai sensi del D.M. 270/2004

Regolamento Didattico di un CdS

Specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studi

L. 341/1990 Riforma degli ordinamenti universitari

Art. 11 - Autonomia didattica

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito **regolamento**, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, **l'articolazione dei corsi** di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, **i piani di studio** con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i **moduli** didattici, la **tipologia delle forme didattiche**, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di **tutorato**, le **prove di valutazione della preparazione** degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli **obblighi di frequenza** anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità **di iscrizione ai fuori corso**, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la **propedeuticità** degli insegnamenti stessi, le **attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio** e l'introduzione di un sistema di **crediti** didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

- a) **l'elenco degli insegnamenti**, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, **nonché delle altre attività formative;**

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

d) la **tipologia delle forme didattiche**, anche a distanza, **degli esami e delle altre verifiche del profitto** degli studenti;

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

e) le disposizioni sugli eventuali **obblighi di frequenza**.

D.M. 270/2004 - Art. 12

Regolamenti didattici dei Corsi di Studi

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di **commissioni didattiche paritetiche** o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

4. Le università assicurano la **periodica revisione** dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Indice

3. Suggerimenti su come scrivere un regolamento di corso di studio



Per scrivere un Regolamento-tipo, è necessario innanzi tutto ricordare che...

Gli Ordinamenti didattici e criteri di funzionamento dei Corsi di Studio (RD) sono **disciplinati dal Regolamento Didattico di Ateneo** ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie.

Del CdS è necessario conoscere la composizione (Consiglio, Presidente/ Coordinatore, Commissioni e Comitati, eventuali Gruppi di Lavoro) con i relativi compiti istituzionali.

RD del CdS

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli **aspetti organizzativi del corso**, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella seconda parte del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti doveri dei docenti e degli studenti.

Regolamento Didattico del CdS

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI

CLASSE L-___/LM-___

Scuola:

Dipartimento:

Regolamento in vigore a partire dall'a.a.-....



Acronimi

- CCD Commissione di Coordinamento Didattico
- CdS Corso/i di Studi
- CPDS Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- OFA Obblighi Formativi Aggiuntivi
- SUA-CdS Scheda Unica Annuale del Corso di Studi
- RDA Regolamento Didattico di Ateneo
-

- *NdV – NuV -*

Acronimi

Le serie acronimiche sono l'effetto di un processo sincronico arbitrario, benché storicamente necessario, per cui nel loro impiego, che è privo di vincoli formali, è molto importante che venga garantita la coerenza interna al documento e la chiarezza delle informazioni.

A tal fine è buona prassi premettere (o far seguire), ad ogni documento che contenga acronimi, una lista degli stessi con il relativo scioglimento della sigla nonché usare lo scioglimento dell'acronimo la prima volta che questo compare nel testo.

Indice

Art. 1	Oggetto	Art. 13	Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa classe
Art. 2	Obiettivi formativi del corso	Art. 14	Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali
Art. 3	Profilo professionale e sbocchi occupazionali	Art. 15	Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio
Art. 4	Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio	Art. 16	Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale
Art. 5	Modalità per l'accesso al Corso di Studio	Art. 17	Linee guida per le attività di tirocinio e <i>stage</i>
Art. 6	Attività didattiche e crediti formativi universitari	Art. 18	Decadenza dalla qualità di studente
Art. 7	Articolazione delle modalità di insegnamento	Art. 19	Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato
Art. 8	Prove di verifica delle attività formative	Art. 20	Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 9	Struttura del corso e piano degli studi	Art. 21	Norme finali
Art. 10	Obblighi di frequenza	Art. 22	Pubblicità ed entrata in vigore
Art. 11	Propedeuticità e conoscenze pregresse		
Art. 12	Calendario didattico del CdS		

Scrivere un Regolamento di CdS

Nella compilazione di tutti i campi del Regolamento è indispensabile tenere presente che gli articoli che fanno riferimento a campi della SUA devono essere riportati esattamente nella formulazione già presente in SUA.

Qualora si desideri modificare parte del testo, è necessario considerare che tale azione comporta un cambio di Regolamento o, se il campo da modificare è RAD, di Ordinamento.

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studi in **[denominazione del CdS]** - (classe L-...../ LM-.....).

Il Corso di Studi in afferisce al Dipartimento/Facoltà di

Fonte: SUA-CdS

Quadro: Informazioni generali sul Corso di Studi

Nome del corso in italiano e in inglese

Classe

Il CdS è retto dalla **[nome dell'Organo Collegiale di gestione del CdS]**, ai sensi dell'Art. **XX** del RDA

Fonte: SUA-CdS

Quadro: Referenti e Strutture

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Il Regolamento è emanato in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di e al Regolamento Didattico di Ateneo.

Obiettivi formativi del Corso

Obiettivi formativi del corso

Fonte: SUA

Quadro: A4.a – RAD

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Fonte: SUA

Quadro: A2.a - RAD

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al CdS

Fonte: SUA

Quadro: A3.a - RAD

Modalità per l'accesso al CdS

In caso di verifica non positiva dell'adeguata preparazione iniziale descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso al CdS, la Commissione di Coordinamento Didattico assegna specifici **Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)** indicando le modalità di verifica da soddisfare entro il primo anno di corso.

[eliminare il capoverso sopra indicato se il CdS non è un CdS triennale (o magistrale a ciclo unico), tenendo in ogni caso presente che quanto indicato si applica anche agli studenti dei corsi di laurea (e laurea magistrale) ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima]

La **verifica della personale preparazione** è obbligatoria in ogni caso, e possono accedervi solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari.

[eliminare il capoverso sopra indicato se il CdS non è un CdS magistrale]

Fonte: SUA

Quadro: A3.b

[NB: nel caso in cui nella adeguata preparazione iniziale (CdS triennale e a ciclo unico) sia previsto il possesso di competenze linguistiche (lingua dell'UE oltre alla lingua italiana), il Quadro A3.b deve contenere le relative modalità di verifica e, eventualmente, di recupero]

[NB: nel caso in cui nella personale preparazione (CdS magistrale) sia previsto il possesso di competenze linguistiche (lingua dell'UE oltre alla lingua italiana) il Quadro A3.b deve contenere le relative modalità di verifica]

Attività didattiche e crediti formativi universitari

Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CdS viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di lavoro per studente e comprende le ore di didattica assistita e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

In un Regolamento di CdS vanno indicate le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa:

Lezione frontale: ... ore per CFU;

Seminario: ... ore per CFU;

Esercitazioni di didattica assistita (in laboratorio o in aula): ... ore per CFU;

Attività pratiche di laboratorio: ... ore per CFU;

Tirocinio: ... ore per CFU.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il soddisfacimento delle modalità di verifica (esame, idoneità o frequenza) indicate nella scheda relativa all'insegnamento.

Il numero di ore tiene conto delle indicazioni presenti nel RDA

(ad es. "delle 25 ore complessive, per ogni CFU, sono riservate alla lezione frontale dalle 5 alle 10 ore, o in alternativa sono riservate alle attività seminariali dalle 6 alle 10 ore o dalle 8 alle 12 ore alle attività di laboratorio, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, e fatte salve differenti disposizioni di legge").

CFU - ore

- Secondo l'Art. 5, c. 1 del DM 270/2004 “Al **credito formativo universitario** corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento”.
- Per l'attività di **Tirocinio** (DM interministeriale 142/1998)), fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, il numero di ore di lavoro pari a 1 CFU non possono essere inferiori a 25. [attenzione alle eventuali diverse disposizioni normative, ad es. "LM-13: 1 CFU = 30 ore, Nota MUR, Direttore Cuomo, Prot. 570/2011"]

Modalità di insegnamento

- secondo il DM n. 289 del 25 marzo 2021 (linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023), all'allegato 4, lett. A, le tipologie di corsi sono le seguenti:
 - a) **Corsi di Studi convenzionali.** Corsi di Studi erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
 - b) **Corsi di Studi con modalità mista.** Corsi di Studi che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
 - c) **Corsi di Studi prevalentemente a distanza.** Corsi di Studi erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi (ma non tutte) delle attività formative.

Prove di verifica

- La Commissione di Coordinamento Didattico, nell'ambito dei limiti normativi previsti, stabilisce il **numero degli esami** e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei crediti formativi universitari. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, grafiche, tesine, colloqui o combinazioni di tali modalità.
- Ai sensi dei DD.MM. 16.3.2007 in ciascun corso di studi gli esami o prove di profitto previsti non possono essere più di **20 (lauree; Art. 4, c. 2), 12 (lauree magistrali; Art. 4, c. 2), 30 (lauree a ciclo unico quinquennali) o 36 (lauree a ciclo unico sessennali; Art. 4, c. 3).**

Modalità di svolgimento delle prove di verifica

- Le **modalità di svolgimento delle verifiche** ed il calendario degli esami devono resi noti agli studenti prima dell'inizio delle lezioni sul sito web del Dipartimento.
- La **valutazione** degli esami è espressa **in trentesimi**, ovvero **con un giudizio di idoneità**. Gli esami che prevedono una valutazione in trentesimi sono superati con la votazione minima di diciotto trentesimi; la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione.
- Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
- Le Commissioni d'esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Struttura del Corso e Piano di Studi

- La durata legale del Corso di Studio è di ... anni [numero di anni: “3” (laurea triennale), “2” (laurea magistrale), “5” o “6” (lauree a ciclo unico)].
- Lo studente dovrà acquisire CFU, riconducibili alle seguenti **Tipologie di Attività Formative (TAF)**:
 - A) di base,
 - B) caratterizzanti,
 - C) affini o integrative,
 - D) a scelta dello studente,
 - E) per la prova finale,
 - F) ulteriori attività formative.

Attività formative

D) a scelta dello studente = almeno 12 CFU per le lauree triennali e almeno 8 CFU per le lauree magistrali (Art. 4, c. 3 del D.M. 16.3.2007).

Art. 10, comma 5 del D.M. 270/2004: “Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: a) attività formative **autonomamente scelte dallo studente** purché coerenti con il progetto formativo [**TAF D**]; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari **affini o integrativi** a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare [**TAF C**]; c) attività formative **relative alla preparazione della prova finale** per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, **alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera** oltre l'italiano [**TAF E**]; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque **utili per l'inserimento nel mondo del lavoro**, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro [**TAF F**]; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli **stages e ai tirocini formativi presso imprese**, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”.

Altri requisiti da elencare nel Regolamento didattico del CdS

- Obblighi di frequenza
- Propedeuticità
- Calendario didattico: tempistica
- Criteri di riconoscimento dei CFU acquisiti
- Prova finale
- Orientamento e tutorato
- Valutazione della Qualità delle attività svolte (AQ)

Schedina insegnamento

- La "**Schedina Insegnamento**" è parte integrante del Regolamento Didattico del CdS e deve contenere **solo alcune informazioni essenziali elencate all'art. 12 del DM 270/2004 e non già contenute nella parte testuale del Regolamento Didattico**, che illustrano il contributo dei singoli insegnamenti al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati dal CdS.
- Tali contenuti riguardano, per ciascun insegnamento/attività formativa: **a)** l'insegnamento con indicazione dei SSD e dell'eventuale articolazione in moduli, **b)** i crediti, l'anno di corso e la tipologia di attività formativa, **c)** gli obiettivi formativi (anche con riferimento ai contenuti estratti dalla declaratoria dei SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso), **d)** le modalità di svolgimento della prova di esame e delle altre verifiche di profitto, **e)** le eventuali propedeuticità degli insegnamenti.
- Le Schedine Insegnamento allegate al Regolamento Didattico del CdS possono essere modificate solo in occasione di una modifica di Regolamento.

Schedina insegnamento

Insegnamento: [nome dell'insegnamento o insegnamento integrato]	
SSD: [in caso di insegnamenti integrati, indicare i SSD di ciascun modulo]	CFU: [in caso di insegnamenti integrati, indicare i CFU di ciascun modulo]
Anno di corso:	Tipologia di Attività Formativa:
Contenuti estratti dalla declaratoria del SSD coerenti con gli obiettivi formativi del corso: [in caso di insegnamenti integrati, indicare i contenuti estratti dalla declaratoria di tutti i singoli SSD che concorrono all'insegnamento nel suo complesso]	
Obiettivi formativi: [in caso di insegnamenti integrati, indicare gli obiettivi formativi dell'insegnamento nel suo complesso]	
Propedeuticità in ingresso: [nel Regolamento devono essere indicate le propedeuticità (Art. 12, c. 2, lettera b) del DM 270/2004): indicare se prova scritta, orale o pratica]	
Propedeuticità in uscita:	
Modalità di svolgimento della prova di esame: [nel Regolamento deve essere indicata "la tipologia ... degli esami" (Art. 12, c. 2, lettera d) del DM 240/2004): indicare se prova scritta, orale o pratica o una loro combinazione]	

Scheda Insegnamento

- La "Scheda Insegnamento" illustra **la didattica programmata nel CdS per ciascun insegnamento** e costituisce **uno degli adempimenti previsti dal sistema AVA** come parte integrante della descrizione dei Corsi di Studi. Le Schede esplicitano gli **obiettivi e i contenuti dell'insegnamento**, specificandone dettagliatamente gli argomenti trattati, i risultati attesi (nei termini dei primi due **Descrittori di Dublino** relativi a conoscenze e competenze), le **forme e i materiali della didattica** e le **modalità di verifica**. **L'insieme delle Schede di Insegnamento fa parte della documentazione utilizzata per la verifica del soddisfacimento dei requisiti di qualità ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studi.** La compilazione della Scheda Insegnamento è prevista inizialmente in fase di istituzione del CdS; viene aggiornata ogni anno accademico ed è valida per la coorte di riferimento.



Tipologia di Attività Formativa (TAF):

- A = Base
- B = Caratterizzanti
- C = Affini o integrativi
- D = Attività a scelta
- E = Prova finale e conoscenze linguistiche
- F = Ulteriori attività formative

[la tabella delle attività formative che qui segue è meramente esemplificativa; ciascun CdS deve ricompilare la tabella tenendo presente la struttura specifica del CdS e l'offerta formativa programmata per l'intero ciclo]

Curriculum								
[compilare solo in caso siano presenti <i>curricula</i> . Se il primo anno è comune a più <i>curricula</i> , indicare "percorso comune" e, successivamente, elencare i <i>curricula</i> "]								
I Anno								
Denominazione Insegnamento	SSD	Modulo	CFU	Ore	Tipologia Attività <i>(lezione frontale, laboratorio ecc.)</i>	TAF	Ambito disciplinare	obbligatorio /a scelta
		unico	6	30	Lezione frontale	A		Obbligatorio
		unico	6	30	Lezione frontale	B		Obbligatorio
		unico	12	60	Lezione frontale	A		Obbligatorio
		unico	12	60	Lezione frontale	A		Obbligatorio
		unico	12	60	Lezione frontale	A		Obbligatorio
		unico	12	60	Lezione frontale	B		Obbligatorio (uno a scelta)
				60		B		

Criticità

- ragnatela di norme (scritte, non scritte, prassi situate): rende difficile orientarsi
- saturazione del tempo
- difficile gestione delle scadenze (a causa perlopiù della saturazione del tempo): può provocare affanno, disattenzione nei processi di verifica etc.
- opacità dei valori positivi (efficienza, risultati e costi) nel medio-lungo termine.

Aspetti positivi

- sistema organizzativo a legame debole (relativamente flessibile)
- autonomia a bassa interdipendenza (poco condizionata strutturalmente dalle azioni delle altre unità)
- gestione condominiale (usi condivisi di alcune risorse)
- *best practices*
- passione per il nostro lavoro....